

COPIA



## **COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA'**

### **Città Metropolitana di Reggio Calabria**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 08 DEL 27.05.2020

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina della videosorveglianza

L'anno duemiladiciannove addì **ventisette** del mese di **maggio** alle ore 18:10 nella sala "Dott.ssa Francesca Loverso" della Ex Scuola Elementare di Via G. Pascoli, a seguito di convocazione a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in prima convocazione, con la presenza dei seguenti signori componenti come risultante dall'appello nominale,

<b>Cognome e nome</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
ROSANO Sergio – sindaco	X	
FRANCESE Francesca, Elena – assessore	X	
DIMASI Giuseppe – assessore	X	
CAMPISI Giuseppe – consigliere	X	
IENARO Pietro – consigliere	X	
PETULLA' Laura – consigliere	X	
PRINCIPATO Lorenzo – consigliere	X	
TRIMBOLI Gabriele Santi – consigliere	X	
CALFAPIETRA Egizia – consigliere	X	
CRICRI' Pasquale – consigliere		X
DIMASI GIUSEPPE – consigliere	X	
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>1</b>

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, dottor Francesco Maruccia.

Assume la Presidenza il consigliere Dott. Gabriele Santi Trimboli, il quale, constatata la sussistenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che l'Amministrazione Comunale intende attivare appositi impianti di videosorveglianza nel territorio comunale che necessitano di regolamentazione secondo quanto disposto dal D. Lgs. N. 196/2003 e dal provvedimento in materia di videosorveglianza approvato dal Garante della privacy in data 08.04.2010;

**Considerato** che l'attivazione del sistema di videosorveglianza per l'Amministrazione Comunale persegue le seguenti finalità istituzionali:

attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica - sicurezza in ambito

- comunale
- ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni - di teppismo nei luoghi pubblici, per permettere un pronto intervento alle forze dell'ordine a tutela del patrimonio pubblico;
- vigilanza sul pubblico traffico per consentire l'immediata adozione di idonee contromisure e la ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali, per prevenire e reprimere le violazioni al codice della strada;
- attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, accertamento o repressione di reati da parte di soggetti pubblici, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
- tutela degli immobili di proprietà del Comune e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;
- rilevazione di infrazioni a norme di legge o regolamenti di competenza specifica della Polizia Locale, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, all'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche, e al rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, soltanto quando non sia possibile procedere efficacemente agli accertamenti con sistemi tradizionali meno invasivi;

**Rilevato** che per dare corso all'attività di videosorveglianza è necessario preliminarmente garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale;

**Considerato** che a tal fine è stato predisposto l'allegato schema di regolamento per la disciplina della videosorveglianza;

**Ritenuto** che occorre sottoporre la proposta di che trattasi al vaglio del Consiglio Comunale per l'approvazione;

**Considerato** che il presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrate;

**Visto** il D.L. 30.06.2003 n. 196 "codice in materia di protezione dei dati personali";

**Visto** il provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali n. 08 in data 08.04.2010;

**Vista** la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il T.U.E.L. approvato con D.Lgs.267 del 18.08.2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Acquisito** il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000, dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, mentre il parere di regolarità contabile non è presente perché non connesso con il deliberato;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

- 1) di approvare la narrativa di cui in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) di approvare l'allegato "Regolamento per la disciplina della videosorveglianza", redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico-Amministrativo e consistente in n. 24 articoli;
- 3) di stabilire che il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni;
- 4) di dare atto che il presente deliberato non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrate;
- 5) di trasmettere la presente deliberazione al Garante per la protezione dei dati personali.

Il Responsabile del Servizio  
f.to Ing. Nicodemo Callà

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Esaminata** la su esposta proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per la disciplina della videosorveglianza";

**Ritenuta** la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto sopra enunciate;

**Riconosciuta** la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

**Visto** il parere di legge richiesto ed espresso sulla summenzionata proposta di deliberazione che si allega al presente verbale;

Con voti favorevoli 9 (nove), astenuti uno (Ienaro), resi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

1. **di approvare** l'unità proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione Regolamento per la disciplina della videosorveglianza", allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e relativo regolamento allegato.
2. **di trasmettere** copia del presente verbale agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto disposto.

Inoltre, stante la necessità di procedere,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli 9 (nove), astenuti uno (Ienaro), palesemente espressi a norma di legge,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



**COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA'**

***Città Metropolitana di Reggio Calabria***

\*\*\*\*\*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA**

Approvato con deliberazione C.C. n. 08 del 27.05.2020

\*\*\*\*\*

l'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale.

3. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di San Pietro di Caridà, dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso la centrale operativa della Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale, della Polizia di Stato e dei Carabinieri sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre Forze dell'Ordine.

4. Il sistema di videosorveglianza comporrà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e gli scatti degli apparecchi fotografici e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere e fotocamere interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area foto/videosorvegliata.

5. L'attività di foto/videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere, degli apparecchi fotografici e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.

6. La possibilità di disporre di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

7. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "privacy".

8. L'impianto di foto/videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

#### **Art. 5 – Notificazione preventiva al garante**

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

#### **Art. 6 – Responsabile**

1. Il Comandante della Polizia locale (o, in assenza, il Responsabile dell'Area competente) è individuato, previa nomina da effettuare con atto del Sindaco, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2 lettera e) del presente Regolamento. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

2. Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.

3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.

## **Art. 10 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'articolo 4 del presente Regolamento;
- trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione;
- trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente articolo 4, comma 2 con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, il quale sarà inizialmente costituito da alcune telecamere e fotocamere posizionate in punti nevralgici espressamente individuati con atto della Giunta Comunale e successivamente potrà essere eventualmente ampliato, secondo gli sviluppi futuri del sistema, mediante approvazione di apposite deliberazioni sempre ad opera della Giunta Comunale.

3. Le telecamere di cui al comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video diurne/notturne a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

4. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo ubicata presso la centrale operativa del Servizio/Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno registrate su supporto magnetico da un sistema appositamente predisposto e visualizzate su monitor. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 4 del presente Regolamento. Le telecamere e le fotocamere devono presentare le caratteristiche descritte in un'apposta relazione rilasciata dalle ditte installatrici, e tale materiale va conservato agli atti dal Titolare. Le foto e le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni presso la centrale operativa, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4. del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

5. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.

## **Art. 11 – Obblighi degli operatori**

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'articolo 4, comma 2.

2. Il settore di ripresa delle telecamere e fotocamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa situata presso la sede della Polizia Locale. Alla sala, ubicata all'interno del Servizio in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.

4. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

#### **Art. 16 – Modalità da adottare per i dati videoripresi**

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.

4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.

5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.

6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'articolo 6;

ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;

all'Amministratore di Sistema del Comune di San Pietro di Caridà e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;

all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.

7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale operativa della Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:

la data e l'ora dell'accesso;

l'identificazione del terzo autorizzato;

i dati per i quali si è svolto l'accesso;

gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;

le eventuali osservazioni dell'incaricato;

la sottoscrizione del medesimo.

9. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Responsabile.

#### **Art. 17 – Cessazione dell'attività di videosorveglianza**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, il Comune di San Pietro di Caridà effettuerà la notificazione al Garante ai sensi della vigente normativa.

2. A seguito di ciò i dati raccolti dovranno essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali.

3. Il presente Regolamento entrerà in vigore con le modalità ed i tempi stabiliti dallo Statuto Comunale.

**Art. 23 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali**

1. La materia è disciplinata dall'articolo 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

**Art. 24 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'articolo 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Pareri ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

**Il Responsabile del servizio**

**f.to Ing. Nicodemo Callà**

---

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

**f.to Dott. Gabriele Santi Trimboli**

IL SEGRETARIO COMUNALE

**f.to Dott. Francesco Maruccia**

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

**A T T E S T A**

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a termine dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

San Pietro di Caridà, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

**Dott. Francesco Maruccia**

\_\_\_\_\_

---

La su estesa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno 28 MAC 2020  
e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi

(Prot. n° 1630 - Reg. Pubbl. n° 103)

L'addetto/a dell'Ufficio Protocollo

\_\_\_\_\_

---

**LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**Dott. Francesco MARUCCIA**

\_\_\_\_\_

